

§ 23.

Trattazione della causa.

“ XXXIII. Si trasmette quindi al Procuratore fiscale il processo ed il ristretto perchè adempia alle sue incombenze di ufficio: e poi si passa l'uno e l'altro all'Ordinario, il quale, presa integra cognizione della causa, destina il giorno in cui debba discutersi e decidersi, facendone dare partecipazione all'accusato.

“ XXXIV. Nel giorno stabilito si propone la causa innanzi al Vicario generale con l'intervento del Procuratore fiscale, del Difensore e del Cancelliere. „

Compiutesi le prove della difesa e dato conveniente sfogo alle richieste ed alle eccezioni dell'avvocato del reo, il processo ed il ristretto devono trasmettersi al procuratore fiscale, che ha l'ufficio di sostenere l'accusa. Questi ha l'obbligo di esaminare diligentemente ogni cosa per vedere: 1° se tutto si è adempito secondo la forma procedurale, e 2° quali siano le prove che militano per la reità dell'inquisito, messe a raffronto colle deduzioni dell'avvocato di lui.

2° Deve preparare l'accusa, detta oggidì *requisitoria*, sugli elementi che emergono dal processo. E però deve far rilevare la consistenza di ciascuna prova, la confessione del reo, la qualità dei testi, l'importanza dei documenti, la forza degli amminicoli; e poi rispondere alle ragioni addotte dalla parte opposta, con lucidezza e con verità.

Poichè il procuratore fiscale avrà compiuto siffatto studio, dovrà trasmettere il ristretto insieme col processo all'Ordinario, affinchè questi: 1° possa prendere integra cognizione della causa; 2° possa fissare il giorno in cui debba discutersi e decidersi; 3° farne dare partecipazione all'accusato.

1° Di quale Ordinario qui si parla? Del Vescovo, ovvero del Vicario generale? Amendue vanno compresi sotto il nome di Ordinario; e però sembra bastare che gli atti

processuali si trasmettano al Vicario generale. Nelle cause di sollecitazione o di eresia deve giudicare unicamente il Vescovo come inquisitore nato (*Instr. S. Off. 1867*), come ancora nelle cause riguardanti il concubinato o la incontinenza dei chierici, in forza del Tridentino: nelle altre cause giudice ordinario è il Vicario generale, o anche altri da questo o dal Vescovo delegato. E però al giudice che deve preferire la sentenza compete l'obbligo di leggere e ponderare il ristretto col processo.

2° Studiato che avrà il giudice le cose attinenti alla causa, deve fissare il giorno in cui questa si abbia a discutere e decidere. Quando ed in qual giorno può stabilirsi la trattazione della causa?

Le cause ecclesiastiche in genere devono spedirsi colla maggiore brevità. Ecco come dispone il Tridentino (Sessione XXV, c. 10 de ref.): “ Admonet dehinc sancta Synodus tam Ordinarios, quam alios quoscumque iudices, ut terminandis causis, quanta fieri poterit, brevitate studeant; ac litigatorum artibus, seu in litis contestatione, seu alia parte iudicii differenda, moris omnibus, aut termini praefixione aut competenti alia ratione occurrant. „ Il giudice adunque non deve esser largo in accordare dilazioni; ma deve prefiggere il termine opportuno alle more processuali; specie poi deve farsi sollecito a non differire oltre il necessario la trattazione della causa.

Se dalla primitiva istanza si fanno trascorrere due interi anni, la istanza si considera perenta e le parti possono ricorrere ai tribunali superiori. Così altrove il medesimo Tridentino (Sess. XXIV, cap. 20 de ref.): “ Causae omnes ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, etiamsi beneficiales sint, in prima instantia coram Ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur, atque omnino, saltem infra bidentium a die motae litis terminentur; alioquin post id spatium liberum sit partibus vel alteri illarum, iudices superiores, alias tamen competentes, adire, qui causam in eo statu quo fuerit assumant; et quamprimum terminari curent. „

Per la detta discussione deve poi stabilirsi un dì non festivo o feriato, ed un'ora diurna, non già notturna (V. Schmalzgrueber L. I. tit. 27, n. 59)

Ma se dal processo non risulti ben provata la reità dell'inquisito, non potrebbe il giudice troncarsi del tutto la causa e riporre in archivio gli atti processuali? Ciò potrebbe farsi, come fu detto altrove, quando si fosse proceduto per via d'inquisizione, e non si fosse per nulla citato il reo. Ma quando il reo fu citato e fu costretto a difendersi contro una qualche grave imputazione, ha diritto alla sentenza definitiva; ed il giudice ha dovere strettissimo di procedere oltre fino a pronunciare, secondo giustizia, o la condanna ovvero l'assoluzione. Perciò i DD. insegnano che le cause giudiziali sono come un quasi-contratto tra il giudice e l'inquisito: quegli si obbliga a giudicarlo; questi a sottoporsi alla sentenza. Onde non è lecito al giudice di troncarsi il processo, ovvero di rimandare la trattazione della causa a tempo indeterminato.

3° Fissato il giorno e l'ora della causa, deve ciò notificarsi al reo. La citazione del reo per la discussione della causa è così necessaria, che senza di essa la sentenza sarebbe nulla. Così la Clementina *Pastoralis*, 2, *de Sent. et re judic.*; così ancora tutti i DD.

Se il reo non compare, la sentenza potrà pronunziarsi validamente in contumacia. Se la contumacia appresso verrà purgata, come altrove fu detto, il reo dovrà udirsi e la sentenza pronunziarsi di nuovo.

E quante altre persone devono intervenire alla discussione? — Vi ha differenza fra i tribunali laici e gli ecclesiastici. In quelli si ammette il pubblico, e innanzi a tutti si esaminano i testi, si fanno le requisitorie e le difese, e si pronunzia la sentenza. Non così nelle cause ecclesiastiche, in cui si procede *de plano* e paternamente. In queste possono bastare il giudice, il reo, il promotore fiscale, l'avvocato e l'attuario. La causa si discute fra costoro, essendosi già prima preparato e maturato quanto si attiene

alle prove. Il promotore fiscale fa l'accusa; l'avvocato fa seguir la difesa. Il primo può replicare; il secondo od anche il reo può rispondere; e così ancora più altre volte: l'ultimo a parlare dev'essere l'avvocato, ovvero il reo. Se tutto non può espletarsi in un giorno, si rimanda il seguito della discussione o la sentenza ad altro giorno, e se questo non si stabilisce seduta stante, si dovrà premettere pel detto giorno la solita citazione.

Ma può farsi a meno delle arringhe verbali? Non basterebbe anche lo scritto? Ed in questo caso non si potrebbe sopprimere completamente la discussione della causa?

Mons. Lega ha trattato questo caso (*De Iud. Eccl.* L. II, Vol. IV, Par. III, 337 sq.), ed ha osservato che talvolta in alcune Curie neanco potrebbe ammettersi il reo alla discussione della sua causa, quando si temessero irruenze o risse che mal potrebbero reprimersi in un tribunale destituito di forza fisica coattiva. In tal caso, trattandosi di giudizio sommario in cui debbono osservarsi le sole forme necessarie di diritto di natura, purchè al reo si dà piena facoltà di difendersi dalle accuse e di rispondere alle repliche del fisco, quante volte sia ciò consentito nella discussione, potrà questo farsi, per iscritto ugualmente, che nella detta orale discussione, e potrà pur bastare senza che si possa nulla eccepire contro la forma sostanziale di cosiffatte cause. Certo, è questo l'uso delle sacre Congregazioni romane, in cui nella discussione delle cause non entra il reo nè il suo difensore, i quali hanno compiuto prima in iscritto tutte le loro parti. — Noi ci sottoscriviamo volentieri a questo insegnamento.

§ 24.

Sentenza.

“ XXXV. Dopo il parere fiscale e le deduzioni difensive,
“ si pronunzia la sentenza, dettandosi al cancelliere la di-

“ spositiva con espressa menzione, in caso di condanna, dalla sanzione canonica applicata contro l'imputato. „

Ed eccoci all'ultimo stadio del processo criminale, che si chiude colla sentenza. Ricordiamo anche qui le cose più necessarie.

La sentenza suolsi definire generalmente: *Pronuntiatio iudicis super causa in iudicio deducta*. E vuol dire che il giudice deve pronunziarsi non sopra qualunque cosa, ma sulla causa trattata in giudizio; nè sopra altri elementi, ma su quelli nel giudizio medesimo dedotti.

La sentenza può esser doppia: *interlocutoria* e *definitiva*. Diciamo prima qualche cosa della sentenza interlocutoria, non avendone parlato ancora; benchè questo sia il luogo della sola sentenza definitiva.

La *sentenza interlocutoria* è quella che riguarda non la causa principale, ma qualche incidente o difficoltà sorta nella formazione del processo: il giudice pronunzia la sentenza perchè la difficoltà venga tolta.

La sentenza interlocutoria può essere o *semplice* o *avente forza di definitiva*. — *Semplice*, se trattasi di un mero incidente, come p. e. di un termine dilatorio, dell'ammissione di nuovi testi ecc. *Avente forza di definitiva*, quando può escludere la sentenza definitiva, p. e. se trattasi di dichiarare la propria incompetenza, o di ammettere una eccezione perentoria, ecc.; ovvero che non può esser corretta o riparata dalla definitiva, come di qualche punizione corporale.

La sentenza interlocutoria si distingue dalla definitiva:

- a) Perchè non induce la infamia;
- b) Perchè non richiede scrittura, nè citazione di parti;
- c) Perchè ordinariamente può dal giudice correggersi e rinvocarsi: salvo però che non si tratti di interlocutoria *avente forza di definitiva*;

d) Perchè da questa non si può, d'ordinario, appellare, vietandolo il Tridentino (Sess. 13, c. 1; sess. 24, c. 20 *de ref.*); salvo se trattasi di interlocutoria *avente forza di definitiva*.

Quanto poi alla *sentenza definitiva*, fa d'uopo vedere: 1° il suo oggetto; 2° le sue qualità; 3° i suoi effetti.

1° L'oggetto della sentenza definitiva è quello o di *assolvere* o di *condannare* il reo. Nei giudizi civili si assegnano da' DD. le regole quando, non avendosi piena certezza della cosa, il giudice può sentenziare sulla maggiore o minore probabilità. Ma nei giudizi criminali, fa d'uopo escludere del tutto ogni probabilità, e poggiarsi sulla certezza. Quando adunque la reità non è *certamente* provata, il giudice deve sempre assolvere il reo; può condannarlo solo quando il delitto di lui risulta dagli atti moralmente certo (V. Bouix *De iudic.* P. II, subs. 4, c. 1, qu. 1; Pellegrini *Prax. Crim.* P. IV sect. 16, n. 40 etc.).

Quando negli atti vi hanno prove che non giungono a formare un giudizio certo, se può darsi anche una sentenza non del tutto assolutoria, p. e. *ex hactenus deductis non constare etc.*, che equivale all'assolutoria per deficienza di prove, non tutti opinano ad un modo. A taluni non piace tal forma di sentenza, come al Matteuccio (*Off. Cur.* cap. 54, n. 78) e ad altri da questo citati, perchè potrebbe dar luogo a malignazioni ed a dissidii. Altri, come Mons. Lega l. c. n. 341, l'ammettono, ma solo come temporanea, dovendosi poi completare il processo con prove maggiori, durante il termine della prescrizione, secondo il Codice civile Gregoriano, articolo 446. Altri finalmente, come il Rota (*Enchir. Conf. e Iud.* P. II, sect. 6, cap. 4, n. 740) ed il Monacelli (*App. ad Form. leg. pr.* decis. 14 n. 12) credono potersi usare sempre; imperocchè, come ragiona quest'ultimo, “ *absolutio etiam ex hactenus deductis per rem iudicatam canonizata procul arcet quamlibet criminis probationem vel praesumptionem.* „ Noi aggiungiamo che tal forma di sentenza è in uso presso le Ss. Congregazioni Romane e presso tutti i tribunali civili; onde crediamo che possa usarsi anche nei tribunali ecclesiastici inferiori. Questa sentenza poi, come in-

segna il cit. Monacelli, sull'autorità della S. Rota (decis. 27 iun. 1712 § *nullatenus, coram Monacell.*), ha la forza di assolutoria, e può valere per tutti gli effetti canonici.

Ma che è da dire quando il giudice, per privata scienza, del reo conosce il contrario di quanto risulta dagli atti processuali?

Quando l'imputato dagli atti emerge innocente, benchè il giudice privatamente sia convinto della sua reità, è comune insegnamento che non può condannarlo. Imperocchè il giudice deve sentenziare *iuxta allegata et probata in iudicio*; e però *actore non probante, reus absolvitur*. Il giudice qui non agisce contro la sua coscienza; giacchè la sentenza dev'essere secondo gli atti processuali.

Se poi da questi atti risulta la sua reità, mentre il giudice di scienza privata lo conosce innocente, sulla sentenza da emettere i pareri dei DD. non sono concordi. Alcuni vogliono che in tal caso l'imputato sia da condannare, attenendosi strettamente alla ragione detta innanzi, come il Maschat (*Inst. Can.* par. 1, l. 1, tit. 22, n. 15) ed altri da lui citati. Altri dicono che si deve assolvere e nei giudizi civili e nei criminali; così l'Abbate, Gormaz, Pichler (ap. Maschat l. c.). Altri finalmente, seguiti dalla comune dei Canonisti e dei Teologi (come il Lessio, il Laymann, il Reiffenstuel, il Schmalzgrueber, il Pirhing, il De Lugo, con S. Alfonso L. IV, n. 208) distinguono i giudizi civili dai criminali. Nei criminali di minor conto dicono dovere il giudice sentenziare secondo gli atti processuali; nei criminali in cui trattasi di delitti gravi che traggono seco le pene maggiori, come quella della perpetua infamia, della deposizione ecc., il giudice dovrà sentenziare secondo la sua convinzione, sia pur privata. La ragione si è che la potestà pubblica umana ha diritto di disporre per pubblico vantaggio dei beni dei sudditi; non già della loro fama, della libertà, della vita (De Lugo *De iust.* disp. 37, sect. 4, n. 44; Lessius *De iust, at iur.* c. 29, n. 78). In tal caso il Card. De Luca (*De iudic.* disc. 22, n. 3) consiglia di pregare il superiore perchè nel

giudicare quella causa deputi un altro, innanzi al quale il primo potrà attestare la innocenza dell'inquisito (V. Rota l. c. n. 742). Questa sentenza sembra a noi più probabile e più sicura.

2° Le qualità che deve avere la sentenza sono le seguenti:

a) Dev'esser *certa*, non lasciando dubbio alcuno sulle disposizioni di essa.

b) Dev'essere *assoluta*, non indicando tergiversazione sulla reità o sulla innocenza dell'imputato.

c) Dev'essere *conforme all'accusa*, cioè alla petizione dell'attore, o del promotore fiscale.

d) Dev'essere scritta, o tutta dal giudice, o da questo dettata al cancelliere.

e) Dev'essere *conforme al diritto* nel caso di condanna; poggiandosi cioè sulle disposizioni del diritto che si debbono citare.

f) Dev'essere *motivata* (tranne che non sia sentenza emanata dalla S. Sede; giacchè il tribunale del principe supremo pronunzia solo il dispositivo); si debbono cioè dire le ragioni dell'assoluzione o della condanna, ricavate dal diritto e dagli atti processuali.

Sono queste le qualità della sentenza, ammesse da' DD.: e per lo più riguardano la sostanza o la validità di essa, e però vogliono essere osservate anche nei processi sommarii.

La Istruzione dice che, quando si pronunzia la sentenza, deve dettarsene al cancelliere la parte dispositiva, con espressa menzione, in caso di condanna, della sanzione canonica applicata contro l'imputato. — Basta dunque la sola parte dispositiva, e la sola citazione del diritto, senza le ragioni del fatto? Notiamo con Mons. Lega (l. c. n. 344) che, seduta stante (di che qui parla la Istruzione), basta dettare la parte dispositiva; ma poi fa d'uopo esarare per esteso l'atto della sentenza colle ragioni anche del fatto. E ciò perchè la Istruzione stessa dice doversi fare espressa men-

zione, in caso di condanna, della sanzione canonica applicata contro l'imputato: ora questo non si potrebbe fare senza addursi le ragioni di fatto contro di esso.

Del resto la Istruzione medesima nell'articolo che segue dice doversi notificare al reo la sentenza. Dunque non basta la parte dispositiva, dettata seduta stante: fa mestieri scrivere per esteso la sentenza colla parte della narrazione e dei motivi, e poi notificarla legalmente al reo.

3° Gli *effetti* della sentenza criminale possono ridursi ai seguenti:

a) Che il giudice non può più correggerla (tranne che sia il Giudice supremo ovvero il Papa), nè tornarvi sopra, benchè ne abbia conosciuto l'errore o la ingiustizia.

b) Che il reo, se fra dieci giorni non ne muove appello, è obbligato di sottostare ad essa, la quale passa in *cosa giudicata* (c. *Inter. 3, De sent. et re iudic.*).

c) Che, oltre l'obbligo della pena espressa, la sentenza produce l'infamia al reo quando è condannato per delitto pubblico, come per adulterio, veneficio, furto, ecc., con tutte le conseguenze canoniche che l'infamia porta seco.

E bastino questi ricordi perchè la sentenza possa essere validamente e lecitamente emanata.

§ 25.

Produzione dell'appello.

“ XXXVI. La sentenza s'intima al prevenuto, il quale può interporre appello all'Autorità ecclesiastica superiore.

“ XXXVII. Per l'appello si osservano le norme stabilite dalla costituzione *Ad militantes* della sa. me. di Bene- detto XIV 30 Marzo 1742, e le altre emanate da questa S. Congregazione col decreto 18 Dicembre 1835 e colla circolare 1 Agosto 1851

“ XXXVIII. La comparsa per l'appello deve farsi nel termine di giorni dieci dalla notifica della sentenza; scorso

“ inutilmente questo termine, la sentenza stessa è in istato di essere eseguita. „

La sentenza deve notificarsi al reo: con qual mezzo? Il mezzo ordinario è quello del cursore della Curia, il quale è bene che se ne faccia rilasciare ricevo: ma se non può ottenerlo, basta l'attestato del medesimo cursore, come si disse altrove (p. 154).

Potrebbe anche intimarsi con lettera raccomandata munita del biglietto di ricevuta? Crediamo che sì, posto che cotal mezzo viene ammesso per le citazioni in questi processi sommarii, come si ha nell'art. XIV della Istruzione. Del medesimo parere è altresì Mons. Lega (*De Iud. Crim. L. II, Vol. IV Par. III, n. 351*).

Un altro mezzo è quello di promulgarsi in Curia dal Vicario generale o dal cancelliere innanzi al reo ed a due testimoni. Ma in tal caso sarebbe necessaria la previa citazione del reo.

E non potrebbe bastare la promulgazione della sentenza fatta in giudizio seduta stante? La Istruzione dice che in giudizio deve dettarsi al cancelliere la sola parte dispositiva, la quale non basta alla integrità della sentenza; e però questa si deve stendere poi interamente e notificarla, giusta la istruzione medesima, al reo. La ragione si è che, volendo il reo appellare, deve conoscere le ragioni tutte che mossero il giudice a proferire la sentenza, affinchè possa regolarsi circa l'appello. Nondimeno, se in giudizio siasi dettata o proferita la sentenza integralmente, col fatto e coi *considerandi*, crediamo che anche questa notificazione possa bastare (V. Mons. Lega l. c).

Dal dì della detta notificazione, fra soli dieci giorni, il reo ha diritto di appellare; ed ha diritto di appellare anche il procuratore fiscale in caso di sentenza assolutoria, quando a lui sembri provata la reità; e possono intervenire all'appello quanti altri hanno interesse nella causa. L'appello deve notificarsi o a viva voce seduta stante, ovvero in iscritto, alla Curia od al giudice che ha emanata la sentenza. Tra-